

**On.le Tribunale Amministrativo Regionale Lazio**

**- ROMA -**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**NEL RICORSO N. 6121/2019 DI R.G.**

\*\*\*\*\*

Nell'interesse della **Prof.ssa Saffioti Maria Grazia**, nata il 18.04.1960 a Sant'Eufemia Lamezia (CZ), C.F. SFF MGR 60D 58I 334R, residente in Lamezia Terme (CZ) alla Via del Mare n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pagliaro del Foro di Vibo Valentia, C.F. PGL NTN 75C 06F 537D - indirizzo di posta elettronica certificata: [antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it](mailto:antonio.pagliaro@avvocativibo.legalmail.it) e numero di fax: 0963/43298, ai quali il predetto procuratore, ex art. 136, co. 1, del C.P.A, intende ricevere le comunicazioni relative al processo -, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso e nello studio dell'avv. Francesco Brasca in forza di procura in calce al ricorso, qui allegata,

**contro**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato,

**e nei confronti di**

**Aloi Maria Carmen**,

**per l'annullamento**

- I. del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 1205 del 01.08.2019, pubblicato in pari data sul sito internet del M.I.U.R., con il quale è**

stata approvata “la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Bando - D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 – ...” e sono stati dichiarati “vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva ..., i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto”, quale atto conclusivo del procedimento per cui è causa e, comunque, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 1);

- II. del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 1229 del 07.08.2019, pubblicato in pari data sul sito internet del M.I.U.R., con il quale è stata approvata nuovamente – a seguito della correzione in autotutela degli errori materiali riscontrati - “la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Bando - D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 – ...” approvata in precedenza con Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 1205 del 01.08.2019, quale atto conclusivo del procedimento per cui è causa e, comunque, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di parte ricorrente (cfr. doc. 2).

\*\*\*\*\*

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso tempestivamente notificato - e successivamente iscritto presso Codesto Tar Capitolino al n. 6121/2019 di R.G. -, la ricorrente ha impugnato: **a)** il Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Dipartimento per il si-

stema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 395 del 27.03.2019, pubblicato in pari data sul sito internet del M.I.U.R., con il quale è stato approvato l'elenco nominativo degli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali – bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 -, nella parte in cui ha escluso Ella dall'elenco nominativo degli ammessi alla prova orale; b) nonché ogni altro atto presupposto, preparatorio, propedeutico e/o comunque connesso, e, in particolare i seguenti ulteriori atti: 1) il Verbale n. 10 del 07.03.2019 - di continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte – della sottocommissione n. 8 del Corso – Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017), nella parte in cui indica il punteggio attribuito ad Ella (individuata con il n. 3 – Codice 2136) per la prova scritta espletata; 2) la Scheda di valutazione della prova scritta di Ella (Codice Elaborato 2136), a firma dei componenti della sottocommissione n. 8 del Corso – Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente ha addotto il seguente **MOTIVO DI DIRITTO** – che si trascrive integralmente affinché i controinteressati ne possano avere contezza -: “

**I. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PRESCRITTI DAGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO NELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI.**

Come esposto in narrativa, la Prof.ssa Saffioti ha preso parte alla prova scritta del Corso – Concorso per dirigenti scolastici svoltasi in data 18 ottobre 2018.

In particolare, per quanto di interesse, l'art. 8 del Bando ha stabilito che: (al comma 3) **“Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica** alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.”, (ed ancora, al comma 7) **“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.”**.

Ora, in forza e per effetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e parità di trattamento nella partecipazione ai concorsi pubblici, tutti i concorrenti del Corso – Concorso in questione dovevano necessariamente avere a disposizione – per lo svolgimento della prova -:

- 1) un computer – con relative componenti hardware (tastiera, monitor, mouse etc.) – pienamente efficienti e funzionanti;
- 2) un tempo effettivo di 150 minuti,

**e, così, avere sostanzialmente gli stessi mezzi, e lo stesso tempo, a disposizione per l'espletamento della prova scritta.**

Epperò, nel caso di specie, si rileva e si eccepisce che ciò non è all'evidenza avvenuto.

Ed invero, **per come detto in punto di fatto** [e per come, oltre che implicitamente comprovato dall'elaborato scritto della ricorrente, risulta esplicitamente dal Verbale d'Aula – con eventuali allegati - relativo alle operazioni d'esame del giorno 18 ottobre 2018 svoltesi presso l'Istituto Raffaele Piria – Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria, Aula/Laboratorio n. 49, di cui sin da ora – a fronte della persistente (alla data odierna) inerzia nell'ostensione dello stesso da parte del MIUR, a seguito della pertinente e motivata istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente per il tramite del proprio legale (cfr. doc. 6) – si chiede l'acquisizione d'ufficio, con riserva, comunque, di proporre nei termini di

rito pertinente istanza di accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2, del C.P.A.], la malcapitata Prof.ssa Saffioti – suo malgrado – durante lo svolgimento della prova scritta si è imbattuta in (e ha dovuto subire) UNA DOPPIA INTERRUZIONE DELLA PROVA, dovuta al malfunzionamento della tastiera (poi tardivamente sostituita) e, in particolare, del tasto “barra spaziatrice” di questa, con conseguente inevitabile:

- 1) PERDITA DI TEMPO PER POTER STACCARE – UNA PER UNA – LE PAROLE ATTACCATE DELLE RISPOSTE (DA ELLA) DATE AD ALCUNI DEI QUESITI, CON CONSEGUENTE (A CASCATA) EROSIONE DEL TEMPO GLOBALE EFFETTIVO A DISPOSIZIONE DELLA PROVA;
- 2) ALTERAZIONE DELLO STATO DI CONCENTRAZIONE E DI SERENITA’ DI ELLA, NECESSARIO PER POTER SOSTENERE COMPIUTAMENTE ED EFFICACEMENTE LA PROVA.

Per di più, a causa ed in conseguenza di tali interruzioni – mentre la ricorrente si trovava in piedi per far intervenire i tecnici sulla propria postazione informatica e dopo il temporaneo blackout della schermata del monitor a seguito della riapertura della videata della prova da parte dei medesimi tecnici -, Ella è stata COLTA DA MALORE (ed è caduta a terra), con conseguente ulteriore aggravamento del già precario stato psicologico, per via dell’ansia di non riuscire ad ultimare la prova.

Con il diretto corollario che – essendo indubbio che la situazione venutasi a determinare durante la prova abbia cagionato uno stato di disagio e di difficoltà che ha inciso sullo stato di concentrazione e di serenità della candidata/ricorrente, rendendo maggiormente difficile (da parte di Ella) lo svolgimento della prova in un tempo anche (di fatto) inferiore rispetto a quello previsto dalla lex specialis – è fin troppo evidente che la Prof.ssa Saffioti non ha avuto assicurati, al pari degli altri concorrenti, gli stessi mezzi – e lo stesso tempo fissato dal Bando – che si rendevano necessari per esprimere nel migliore dei modi le sue capacità in modo da conse-

**guire un positivo risultato alla prova scritta.**

*Da qui, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.”.*

Successivamente al deposito del ricorso *de quo*, il M.I.U.R., per come legalmente rappresentato, oggi resistente, ha emanato i provvedimenti sopra elencati in epigrafe ai numeri *I.* e *II.*.

**I suddetti provvedimenti che oggi si impugnano sono consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, se ne chiede l'annullamento per lo stesso motivo.**

\*\*\*\*\*

Per quanto dedotto,

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO**

annullare gli atti impugnati, così come elencati in epigrafe, nelle parti e per quanto di interesse per la ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

\*\*\*\*\*

Si depositano, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00, in quanto trattasi di procedimento in materia di pubblico impiego/concorsi pubblici.

Vibo Valentia - Roma, 02.10.2019

avv. Antonio Pagliaro